Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 8 aprile 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1969, n. **76.**

Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longa-

rone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al suddetto onere di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — PRETI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. 77.

Estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, è estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. 78.

Estensione al personale degli enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è esteso al personale degli Enti locali in attività di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1° marzo 1968.

L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sarà variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito dal personale delle amministrazioni dello Stato.

L'assegno di cui ai precedenti commi è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. 79.

Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973.

Con effetto del 1° gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: « Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila ».

Art. 2.

All'onere annuo di L. 432.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **80**.

Soppressione del collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia, istituito con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, è soppresso.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Art. 2.

Il residuo della gestione di liquidazione, previa attribuzione al demanio dello Stato dei cespiti immobiliari di proprietà del collegio « Caracciolo » e retrocessione all'erario del contributo erogato a norma dell'articolo 9 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, per gli esercizi 1964-65 e successivi, è devoluto all'istituto « Andrea Doria », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948 n. 989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **81**.

Distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e sua inclusione in quella di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il territorio del comune di Forgaria nel Friuli, già compreso nella circoscrizione della provincia di Pordenone, è incluso nella circoscrizione della provincia di Udine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 13 marzo 1969, n. **82**.

Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 13 marzo 1969, n. **83**.

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente:

« La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, può essere impegnata entro l'anno 1969 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 17 marzo 1969, n. **84**.

Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari	5.953
Uditori giudiziari	350
TOTALE . . .	6.902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1969, n. **85**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « anestesiologia e rianimazione » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Bologna rispettivamente il 23 ottobre e 13 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « anestesiologia e rianimazione » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 26. — GRECO

Rep. n. 1419

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), oggi 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 12, in comune città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna. via Zamboni n. 33; damanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Placitelli prof. Gaetano, nato il 21 novembre 1899 a Fondi (Latina) e domiciliato a Bologna, docente universitario;

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 1968, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Merlini prof. Giovanni, nato a Pisa l'8 gennaio 1907, per la carica domiciliato a Bologna, via Castiglione n. 29, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente dell'amministrazione degli ospedali di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso ente in data 30 settembre 1968 — che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*) — assistito a norma di legge dal direttore generale amministrativo dell'ente medesimo, dott. Giuseppe Ricciarelli, nato a Grosseto il 5 marzo 1933, e residente a Bologna;

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che in Bologna i problemi di anestesia suscitarono sempre un profondo interesse tanto che, già nel 1948, il direttore della clinica chirurgica, prof. Giuseppe Gherardo Forni, aiutato dalla comunità italiana di Londra, potè istituire, tra i primissimi in Italia, un servizio di anestesiologia presso il policlinico S. Orsola;

che i risultati ottenuti dall'impiego delle nuove tecniche si dimostrarono tanto validi da indurre nel 1952 a creare la scuola di perfezionamento in anestesiologia e rianimazione, allo scopo di fornire agli ospedali personale medico specializzato in possesso dei requisiti specifici per attuare negli infermi un'assistenza anestesiologica e rianimatoria con quelle tecniche che si andavano dimostrando ormai assolutamente indispensabili;

che accanto a queste attività si è delineata ben presto la necessità di istituire un reparto specializzato per la « cura intensiva » dei numerosi infermi sottoposti a interventi di chirurgia polmonare, esofagea, cardiaca, vascolare o a interventi che comportano demolizioni estese di visceri addominali, nonchè per i sempre più numerosi ricoverati per gravi traumi del lavoro o della strada, per intossicazioni, per insufficienza respiratoria acuta o cardio-circolatoria, ecc.;

che lo scorso anno l'amministrazione degli ospedali ha istituito un servizio di anestesia e rianimazione presso il policlinico S. Orsola, in locali della clinica chirurgica, dotandolo di un reparto di degenza di 14 letti, situati in due ambienti completamente ristrutturati e dotati delle più moderne attrezzature fisse e mobile, acquistate con i mezzi dell'università o forniti dall'amministrazione degli ospedali;

che il servizio dispone di un laboratorio modernamente attrezzato, nel quale, oltre ai comuni esami di routine, vengono eseguite indagini spettrofotometriche ed emogasimetriche, la misurazione della pressione parziale dei gas nel sangue circolante, del pH, della riserva alcalina e dei bicarbonati standard, del tasso delle proteine plasmatiche e relative frazioni, ecc.;

che l'organico del personale del servizio in parola è costituito da: 1 direttore, 1 assistente universitario, 3 aiuti ospedalieri, 9 assistenti ospedalieri, 5 infermiere diplomate della scuola convitto della Croce Rossa, 4 infermiere generiche, 5 infermieri generici, 1 inserviente;

che, con il volgere degli anni accademici, la specialità anestesiologica in Bologna e in altre sedi universitarie ha assunto un'importanza sempre maggiore, sia per il perfezionamento delle tecniche chirurgiche che ne hanno richiesto, come per altre materie, il distacco dalla chirurgia generale, sia come attività di insegnamento, sia nell'ambito della facoltà che della scuola di specializzazione;

che a tale scopo nel 1966 fu modificato lo statuto dell'università con l'inserimento dell'insegnamento dell'anestesiologia;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università, con deliberazioni rispettivamente in data 13 settembre 1968, 5 ottobre 1968, e 12 ottobre 1968 — allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata — ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione dei posti di professore di ruolo di anestesiologia e di assistente di ruolo annesso alla stessa cattedra;

che i consigli di amministrazione dell'università e dell'ente finanziatore, con deliberazioni rispettivamente in data 12 ottobre 1968 e 30 settembre 1968 — già allegate al presente atto sotto le lettere *A*) e *B*) — hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna sono istituiti — con il decreto del Capo

dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di anastesiologia, e ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di ruolo di assistente assegnato alla predetta cattedra di anestesiologia, in aggiunta ai posti già assegnati dalla facoltà stessa.

Art. 2.

L'ente finanziatore si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento dei posti di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) Lire 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) Lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo;

c) Lire 1.000.000 (unmilione) e Lire 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20 % di ciascuno dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore o di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore o di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga a elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, a elevare anche il contributo di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, talchè nessun onere abbia mai a gravare lo Stato o l'università per questo titolo.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori o degli assistenti universitari, l'ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *c*) dell'art. 2, talchè nessun onere anche per questo titolo abbia mai a gravare lo Stato o l'università.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare di ciascun posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al professore titolare del posto di ruolo di anestesiologia e all'assistente assegnato alla cattedra stessa.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *c*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalle date di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di anestesiologia e del posto di ruolo di assistente assegnato alla cattedra stessa, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdettata — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione s'intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi, ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di ruolo di professore e di assistente di cui alla presente convenzione s'intendono senz'altro soppressi e i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Qualora infine vengano a cessare soltanto parzialmente i contributi previsti dall'art. 2, la quota comunque versata s'intende destinata al funzionamento del posto di ruolo di professore e il posto di ruolo di assistente si intenderà soppresso come previsto nel precedente comma; se ad ogni modo i contributi versati non sono neppure sufficienti a coprire integralmente il costo del posto di professore di ruolo, anche questo posto s'intenderà come sopra soppresso.

Art. 8.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro e a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi e a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 10 (dieci) e due righe dell'undicesima.

F.to Tito CARNACINI
» Giovanni MERLINI
» Gaetano PLACITELLI, *teste*
» Giovanni RICCI, *teste*
» Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna addì 23 ottobre 1968 al n. 2930 - Atti pubblici - *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Rep. n. 1423

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e rianimazione e di un posto di assistente di ruolo riservato alla stessa cattedra, in data 23 ottobre 1968, rep. n. 1419.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), oggi 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 10, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a

Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Placitelli prof. Gaetano, nato il 21 novembre 1899 a Fondi (Latina) e domiciliato a Bologna, docente universitario;

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario, si sono personalmente costituiti i signori:

Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, pro-rettore dell'Università degli studi di Bologna, il quale interviene e agisce nel presente atto — in sostituzione del rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'università, prof. Tito Carnacini, assente da Bologna — come da espressa autorizzazione di cui a delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 1968, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Merlini prof. Giovanni, nato a Pisa l'8 gennaio 1907, per la carica domiciliato a Bologna, via Castiglione n. 29, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente dell'amministrazione degli ospedali di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso ente in data 7 novembre 1968 — che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*) — assistito a norma di legge dal direttore generale amministrativo dell'ente medesimo, dott. Giuseppe Ricciarelli, nato a Grosseto il 5 marzo 1933, e residente a Bologna;

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con convenzione in data 23 ottobre 1968, rep. n. 1419, registrata a Bologna nella stessa data, al n. 2930, atti pubblici, gratuitamente, l'Università degli studi di Bologna e l'amministrazione degli ospedali di Bologna hanno convenuto i reciproci rapporti per la istituzione ed il funzionamento di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di ruolo di assistente assegnato alla stessa cattedra;

che successivamente si è rilevato che l'esatta dizione dell'insegnamento non è semplicemente « anestesiologia » bensì « anestesiologia e rianimazione », come risulta dallo statuto dell'università stessa;

che allo scopo di provvedere al perfezionamento formale della correzione della predetta inesattezza materiale, che peraltro non atteneva al contenuto della volontà dei due enti di istituire i posti di ruolo in parola, gli organi deliberanti dei due enti hanno assunto delibere di rettifica in tal senso, allegate tutte al presente atto: la facoltà di medicina e chirurgia il 18 novembre 1968 (allegato *C*), il senato accademico l'8 novembre 1968 (allegato *D*), il consiglio di amministrazione dell'università l'11 dicembre 1968 (allegato *A*), e il consiglio di amministrazione degli ospedali il 7 novembre 1968 (allegato *B*);

mentre confermano le premesse di cui sopra, che vogliono facciano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La convenzione 23 ottobre 1968, rep. n. 1419 (registrata a Bologna, atti pubblici, nella stessa data, al n. 2930, gratuitamente), stipulata tra l'Università degli studi di Bologna e l'amministrazione degli opedali di Bologna per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra, deve intendersi stipulata per la istituzione a tutti gli effetti di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e rianimazione e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra di anestesiologia e rianimazione.

Restano fermi a tutti gli effetti i patti e le condizioni tutte *contenute nella predetta convenzione 23 ottobre 1968, repertorio* **n. 1419.**

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatto nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia — ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà loro e a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi e a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di fogli n. 2 (due) di carta bollata, scritti su facciate n. 4 e gran parte della quinta.

F.to Gabriele GOIDANICH
» Giovanni MERLINI
» Giuseppe RICCIARELLI
» Gaetano PLACITELLI, *teste*
» Giovanni RICCI, *teste*
» Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Registrato a Bologna, atti pubblici, il 13 dicembre 1968 al n. 3505, gratuitamente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e zone circostanti del comune di Gerano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti del comune di Gerano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gerano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del predetto comune che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Gerano, posto a gradoni su un colle, ed il suo declivio, con le antiche sue case, le suggestive viuzze ed i pittoreschi angoli e le piazzette costituisce un complesso di cose immobili avente notevole valore estetico e tradizionale, e forma

quadri naturali di rilevante bellezza. Entro l'abitato stesso, inoltre esistono punti pubblici di visuale, dai quali si gode un vasto e suggestivo panorama verso le valli sottostanti e la cerchia dei monti Tiburtini e Prenestini;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti del comune di Gerano hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla quota 440 al punto d'incontro tra la strada Gerano-Empolitana e la mulattiera Gerano-S. Anatolia, il limite del vincolo segue verso sud ed est la quota 440 fino a sud della chiesa, indi una linea che congiunge la quota 440 allo imbocco della strada ad est della chiesa e da qui una retta, verso nord-ovest, che raggiunge la quota 440, poi segue ancora la quota 440 fino alla strada Gerano-Empolitana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Gerano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 51

Oggi, 2 settembre 1966, presso la sede comunale di Gerano, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

GERANO - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provincaile di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, a maggioranza, escluso il sindaco, propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Gerano e le zone limitrofe, comprese entro il seguente perimetro: partendo dalla quota 440 al punto d'incontro tra la strada Gerano-Empolitana e la mulattiera Gerano-S. Anatolia, il limite del vincolo segue verso sud ed est la quota 440 fino a sud della chiesa, indi una linea che congiunge la quota 440 all'imbocco della strada ad est della chiesa e da qui una retta, verso nord-ovest, che raggiunge la quota 440, poi segue ancora la quota 440 fino alla strada Gerano-Empolitana.

(*Omissis*).

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo valtellinese - società cooperativa a r. l. », con sede in Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 novembre 1968 alla società « Cooperativa di consumo valtellinese - società cooperativa a r. l. », con sede in Sondrio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo valtellinese - società cooperativa a r. l. » con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Carlo Cao in data 28 febbraio 1967 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Rota Candiani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2853)

DECRETO PREFETTIZIO 17 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828, con il quale il dott. Agostino Ferrari venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità quale veterinario provinciale;

Vista la lettera in data 28 febbraio 1969, n. 7877, dell'ufficio del medico provinciale dalla quale risulta che il dott. Agostino Ferrari è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Rilevato che l'attuale veterinario provinciale è il dottor Dante Mena e che, pertanto, egli deve essere nominato membro del consiglio provinciale di sanità al posto del suo predecessore trasferito altrove;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Dante Mena, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Agostino Ferrari, trasferito in altra sede.

Novara, addì 17 marzo 1969

Il prefetto: VILLA

(2799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civico « Barone Paolo Agliata » di Petralia Sottana, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.55/5/1700, in data 2 dicembre 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civico « Barone Paolo Agliata » di Petralia Sottana (Palermo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(2962)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Vallicelle »

Con decreto n. 1017 del 20 marzo 1969, il sig. Bruno Pacini, domiciliato a Castel del Bosco in comune di Pontedera (Pisa), è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Vallicelle », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Montopoli Valdarno (Pisa).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 2, 1 e ½ litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, con diciture in caratteri neri, delle dimensioni rispettivamente di cm. 20 × cm. 10 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 13 × 8,5 per quelli da ½ litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 1° dicembre 1967 dal prof Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale figurerà un disegno stilizzato, in colori bleu, azzurro, grigio e bianco, rappresentante delle acque in movimento, sotto il quale si leggerà: « acqua minerale naturale » « Vallicelle » « bicarbonato alcalino-terrosa » « stabilimento Castel del Bosco - Pontedera (Pisa) ».

Nel riquadro destro, saranno riportati, in alto, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 26 ottobre 1967 dal professor Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Firenze, ed in basso le indicazioni cliniche dell'acqua, redatte dal prof. Giuseppe Benedetti, primario medico degli ospedali riuniti di Livorno è dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore incaricato di idrologia medica dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, da un pozzo profondo circa 44 metri, verra addotta, mediante tubatura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 800 metri, allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1018 del 20 marzo 1969, il sig. Bruno Pacini, domiciliato a Castel del Bosco in comune di Pontedera (Pisa), è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vallicelle », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Montopoli Valdarno (Pisa), nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunente usato per le acque minerali, della capacità di 2, 1 e ½ litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, con diciture in caratteri neri, delle dimensioni rispettivamente di cm 20 × cm. 10 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm 13 × cm 8,5 per quelli da ½ litro, suddivisé in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 1° dicembre 1967 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze. In fondo allo stesso riquadro figureranno gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale figurerà un disegno stilizzato, in colori rosso, arancione, rosa e bianco, rappresentante delle acque in movimento, sotto il quale si leggerà: « acqua minerale » « Vallicelle » « bicarbonato alcalino-terrosa » « stabilimento Castel del Bosco - Pontedera (Pisa) » « con aggiunta di gas acido carbonico ».

Nel riquadro destro, saranno riportati, in alto, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 26 ottobre 1967 dal professore Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze, ed in basso le indicazioni cliniche dell'acqua, redatte dal prof. Giuseppe Benedeti, primario medico degli ospedali riuniti di Livorno e dal prof. Gannantonio Bocconi, direttore incaricato di idrologia medica dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, da un pozzo profondo circa 44 metri, verrà addotta, mediante tubatura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 800 metri, allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2842)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 367.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3016)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Quartu S. Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.044.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3019)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.533.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3020)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.193.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.380.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3022)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.333.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.434.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.552.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.647.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.987.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.236.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.466.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.138.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.894.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.043.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.086.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3033)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.958.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.559.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.105.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.022.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.187.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 dicembre 1967 al 23 dicembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	961	3.851
		II latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.605	7.797	5.537	21.608
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.886	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	667	6.859	4.599	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	3.850 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	3.885 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	811 (*g*)	3.927 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.948 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.969 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.060 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43%	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.256 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	667 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	17.858 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.689
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	4.813 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Marolles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg. Romadour, Hervé. Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (a):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(d) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(g) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(i) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(l) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(m) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(n) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(o) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(p) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(q) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(r) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(s) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(t) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre successivo, registro n. 691 Finanze, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 5 settembre 1963 dal dott. Lorenzo Miceli, già consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, avverso il decreto ministeriale 13 luglio 1962, con cui il medesimo venne dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(2906)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1969, n. 835, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ascoli Piceno per il comprensorio « Pennile di Sopra ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2908)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica Isola della Donzella, con sede in Porto Tolle, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1969 al registro n. 3, foglio n. 68, il consorzio di bonifica Isola della Donzella, con sede in Porto Tolle (Rovigo), è stato autorizzato ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo un immobile sito in Ariano Polesine, al prezzo complessivo di L. 10.000.000 (diecimilioni).

(2907)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 agosto 1968, che approva il « Codice internazionale dei segnali » pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 21 dicembre 1968, devono apportarsi le seguenti rettifiche:

1) a pag. 20, seconda colonna, penultimo rigo, dove è scritto: « B 1 . . » leggasi: « BI 1 . . . »;

2) a pag. 21, prima colonna, alla voce « Velocità », dove è scritto: « BO 1 . . . », leggasi: « BQ 1 . . . »;

3) a pag. 31, prima colonna, ultimo rigo, dove è scritto: « KH 1 . . . » leggasi: « KI 1 . . . »;

4) a pag. 42, prima colonna, dove è scritto: « TB . . . (numero) persone sono malate . . . » leggasi: « TC . . . (numero) persone sono malate »;

5) a pag. 57, prima colonna, la frase completa in corrispondenza del gruppo MOL deve leggersi: « La paziente dichiara di aver avuto . . . (numero) figli »;

6) a pag. 69, seconda tabella, terza colonna, dove è scritto: « . . . a stella *rossa*; » leggasi: « . . . a stella *verde* ».

7) a pag. 70, prima tabella, terza colonna, dove è scritto: « . . . a stella *verde*; » leggasi: « . . . a stella *rossa* ».

(3123)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio agrario cooperativo del circondario di Albenga », con sede in Albenga.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1969 il dott. Francesco Traversa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio agrario cooperativo del circondario di Albenga », con sede in Albenga (Savona), in sostituzione del dott. Paolo Amero, deceduto.

(2956)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio mazziniano cooperative doriche », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1969 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio mazziniano cooperative doriche », con sede in Ancona, composto dai signori:

Mozzi dott. Luigi, presidente; Mariano dott. Corrado e Seritti rag. Fernando, membri.

(2957)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Macinazione », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1969 il sig. Vincenzo De Rosa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Macinazione », con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Vincenzo De Luca, deceduto.

(2958)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola « ACLI S. Zeno di Villabartolomea », con sede in Villabartolomea.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1969, i poteri conferiti all'avv. Luigi Turrini, commissario governativo della società cooperativa agricola « ACLI San Zeno di Villabartolomea », con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1969.

(2959)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola di Civita, con sede in Cascia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1969, i poteri conferiti al rag. Antonio Laurenzi, commissario governativo della società cooperativa agricola di Civita, con sede in Cascia, frazione Civita (Perugia) sono stati prorogati fino al 15 agosto 1969.

(2960)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Errata-corrige

Nel comunicato concernente la nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, dove è scritto: « . . . cav. Alberto Dalle *Molle* . . . » leggasi: « . . . cav. Alberto Dalle *Mole* ».

(2970)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1968, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, può essere bandito un concorso per esame a due posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 14 maggio 1969:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1956, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, non oltre il 14 maggio 1969, tramite la università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante, di proprio pugno, che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato, nonché la data in cui è stato conseguito;

e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo da L. 400. Dette marche dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

A) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari, strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

B) meccanica applicata alle macchine, statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

C) fisica tecnica: la trasmissione del calore, termometria, fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche, e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi: impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione;

D) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifase sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti, trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi, motori sincroni trifasi; macchina a corrente continua; motori a collettore a corrente alter-

nata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione; linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra;

E) nozioni di legislazione mineraria;

F) nozioni di statistica;

G) nozioni di diritto amministrativo;

H) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione saranno inoltre aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 14 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (ex coeff. 271), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nei termini stabiliti non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 158

(3005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso riservato per il conferimento di centodiciotto posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerati i posti disponibili nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale ausiliario, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di centodiciotto posti nelle singole qualifiche del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale ausiliario, di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale assunto, entro il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale dello Stato che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali e della licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi: Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano al Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione dell'ente di appartenenza, a firma del commissario, in cui, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato, siano dichiarati la data di assunzione, il possesso della qualifica formalmente equiparata, ai fini del trattamento economico, al personale statale e la relativa decorrenza, nonchè gli estremi delle delibere di assunzione e di equiparazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o vistata dal direttore dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di un colloquio sui compiti dei preparatori nei laboratori e campi sperimentali degli istituti di sperimentazione agraria e di una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Il colloquio e la prova pratica non s'intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello riportato nella prova pratica.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza in loro possesso, dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 5.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata: certificato rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, numero 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invio a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno collocati nelle singole qualifiche del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente alla ricerca cui appartiene detto ruolo, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 6

(2883)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, riservato al personale distaccato o comunque in servizio almeno dal 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1968 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, il numero dei posti da conferire nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario (agenti tecnici) del Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante concorso riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di indire un concorso di agente tecnico in prova, riservato al predetto personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il concorso è riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal limite massimo di età, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n 1086.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono dichiarare:

A) cognome e nome;

B) luogo e data di nascita;

C) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione della liste medesime;

E) se abbiano riportato condanne penali;

F) il titolo di studio;

G) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

H) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righi a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà in una operazione di manutenzione di una macchina od attrezzatura in dotazione del Ministero.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dalla media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura ed in quella di idoneità tecnica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dall'inizio della prova stessa.

L'avviso per la presentazione alla prova di idoneità tecnica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automolibistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza della nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - servizio del personale -, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di dittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;
7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario (agenti tecnici) ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 7, foglio n. 212

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 94 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per esami a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data . . 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

(Firma)

. . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7720 del 30 settembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1966;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'8 agosto 1968, n. 6565;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Savelli Claudio	punti	63,610	su 120
2. La Valle Antonio	»	60,692	»
3. Tanzilli Leopoldo	»	59,420	»
4. Memeo Francesco	»	56,960	»
5. Capecce Luigi	»	55 —	»
6. Caporicci Armando	»	50,635	»
7. Pezza Salvatore	»	50,210	»
8. Vaccari Lamberto	»	49,040	»
9. Bellato Tonino	»	48,430	»
10. Rossi Severino	»	48,030	»
11. D'Avino Ugo	»	43,390	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 20 marzo 1969

Il medico provinciale reggente: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1969, n. 2828, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi undici posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Savelli Claudio: Cassino (frazione S. Angelo in Theodice);
2) La Valle Antonio: S. Giorgio a Liri, condotta unica;
3) Tanzilli Leopoldo: S. Giovanni Incarico, condotta unica;
4) Memeo Francesco: Broccostella, condotta unica;
5) Capecce Luigi: S. Apollinare, condotta unica;
6) Caporicci Armando: Casalvieri-Casalattico, condotta consorziata;
7) Pezza Salvatore: Roccadarce, condotta unica;
8) Vaccari Lamberto: Trivigliano-Torre Cajetani, condotta consorziata;
9) Bellato Tonino: Pastena, condotta unica;
10) Rossi Severino: Esperia (frazione Monticelli);
11) D'Avino Ugo: Gallinaro, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Broccostella, Casalvieri-Casalattico, Cassino, Esperia, Gallinaro, Pastena, Sant'Apollinare, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Roccadarce, Trivigliano-Torre Cajetani, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 20 marzo 1969

Il medico provinciale reggente: FISCHETTI

(2763)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo, secondo classificatosi;

Preso atto della rinuncia al posto del predetto Negri Aldo;

Ritenuto pertanto di dovere dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima, e cioè il dott. Parolini Sergio, terzo nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Parolini Sergio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 24 marzo 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2887)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 8 marzo 1969, n. 4.

Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione* n. 12 *dell'8 marzo* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 280.000.000 relativamente al periodo 16 ottobre-31 dicembre 1968.

Art. 2.

L'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge viene corrisposta con un massimo di L. 300.000 mensili.

Art. 3.

Ai fini della erogazione delle indennità straordinarie di attesa di cui all'art. 1 della predetta legge 13 maggio 1968, n. 12, dovranno essere svolti preliminarmente gli accertamenti relativi allo stato di occupazione degli ex dipendenti dell'El.Si. dagli uffici provinciali del lavoro.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1968, conservate a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	(Onere in milioni di lire)
Partita che si elimina:	
Integrazione del fondo di dotazione per le operazioni di credito dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.)	— 280
Partita che si aggiunge:	
Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'El.Si. di Palermo	280

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 marzo 1969

FASINO

MACALUSO

(2764)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.